

ORIGINALE



Determinazione N. 321

in data 09/11/2021

COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE

PROVINCIA DI TREVISO

Oggetto: **CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CATEGORIA D - AREA TECNICA (CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI) - REVOCA CONCORSO**

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA-PERSONALE

Premesse

- ❑ la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 7.1.2021 avente ad oggetto “*Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2022/2023 - revisione della struttura organizzativa dell'ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale*”;
- ❑ la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11.03.2021 con oggetto “*Modifica della struttura organizzativa dell'ente e del piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 - adeguamento piano occupazionale anno 2021*”, con la quale è stato integrato il piano occupazionale;

Dato atto che, in data 1/04/2021, è stata inviata a tutti i Comuni delle provincie di Treviso e Belluno la richiesta di utilizzo graduatorie a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo cat. D;

Richiamata la determinazione n. 211 del 16/07/2021 dell'Area Finanziaria-Personale di approvazione del bando di concorso per l'assunzione di un posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo tecnico cat. D pos. ec. D1 da impiegare presso l'area Tecnica è stato approvato il relativo bando di concorso.

Atteso che il suddetto bando, prot. n. 7747 del 16/07/2021, è stato pubblicato all'Albo Pretorio, sul Sito Istituzionale dell'Ente e nella Gazzetta Ufficiale 4^a Serie Speciale Concorsi ed esami n.56 del 16/07/2021.

Rilevato che, entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda, fissato nel giorno 16 agosto 2021, sono pervenute n. 10 istanze di partecipazione.

Preso atto

- ▣ che il Comune di Quinto di Treviso, in data 09/09/2021 con prot. n. 9851 ha concesso la graduatoria concorsuale di profilo Istruttore Direttivo Tecnico cat. D in subordine all'utilizzo degli altri Comuni richiedenti;
- ▣ che il Comune di Paese, in data 5/11/2021 con prot. n. 30369 ha comunicato la concessione della graduatoria del concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D.

Ravvisata l'urgenza di procedere alla copertura del posto di Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D – in quanto vacante dal 1.04.2021, a seguito vacanza del posto occupato dalla dipendente dimessa, cui era affidata anche la responsabilità dell'area edilizia privata e opere pubbliche.

Atteso che la graduatoria del Comune di Quinto di Treviso non risultava di immediata fruizione attesa la presenza di altri enti che prima del Comune di San Polo di Piave avevano richiesto la graduatoria.

Riscontrata, di contro, l'immediata possibilità di utilizzo della graduatoria da parte del Comune di Paese.

Ritenuto opportuno, alla luce della necessità dell'ente e in ossequio a canoni di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, revocare il bando di concorso prot. n.7747 del 16.07.2021 al fine di procedere rapidamente all'assunzione mediante scorrimento della graduatoria del Comune di Paese.

Rilevato che non è stata svolta alcuna prova concorsuale.

Richiamato il bando di concorso *de quo* e, in particolare, le “*Norme finali*” che prevedono la facoltà insindacabile dell'ente di prorogare, rettificare o revocare il concorso qualora se ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano per questo vantare alcun diritto nei confronti del Comune.

Evidenziato che nel bando di concorso è prevista l'accettazione incondizionata di tutte le condizioni fissate nel bando.

Richiamata la giurisprudenza amministrativa prevalente che ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, tenendo conto in particolare dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 8 febbraio 2010, n. 592; Sez. V, 12 febbraio 2010, n.743; Sez. V, 28 gennaio 2010, n.363).

Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione in quanto *"La revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e (o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell'art. 21 quinquies, L. 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario.... per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza..."* (TAR Umbria, Perugia, sez. I 28/03/2017 n. 250) in conseguenza *".. di una rimeditazione dell'assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un'attività di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa"* (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 27/01/2017, n. 85), o meglio *"... ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente..."* (Cons. Stato, Sez. III, 29/11/2016, n. 5026).

Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale *"la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990"* (Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 1^a agosto 2011, n. 4554 v. anche TAR dell'Abruzzo, sede staccata di Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016).

Atteso che la citata procedura concorsuale, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della L. 241/1990, non è giunta ad espletamento e compimento, né si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori.

Viste

- ❑ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 18.02.2021 avente ad oggetto *"Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 - Approvazione"*;
- ❑ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 18.02.2021 avente ad oggetto *"Bilancio di Previsione 2021-2023 - Approvazione"*;
- ❑ la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 25.02.2021 con cui è stato approvato il P.E.G. 2021-2023 e sono stati assegnati alla gestione dei Responsabili di servizio i capitoli di entrata e di spesa secondo le rispettive competenze.

Dato atto che, in relazione al presente provvedimento, il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione, non ricorrendo alcuna fattispecie di conflitto di interessi

anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Visti:

- ▣ il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;
- ▣ il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
- ▣ lo Statuto Comunale

Attestata la regolarità tecnica, la correttezza amministrativa e la regolarità contabile sulla proposta della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000.

D E T E R M I N A

- 1) **DI PROCEDERE**, per i motivi esposti in premessa, alla revoca in via di autotutela, ex art.21 *quinquies* della L. 241/1990, del bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n.1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D – a tempo pieno ed indeterminato da assegnare all'Area Tecnica prot. n.7747 del 16/07/2021e della conseguente procedura indetta con determina n. 211 del 16/07/2021.
- 2) **DI RENDERE** noto quanto sopra mediante apposito avviso, da pubblicare sul sito internet del Comune, nonché all'Albo Pretorio on line, dando atto che lo stesso ha valore di notifica.
- 3) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Bandi di concorso".
- 4) **DI DISPORRE**, a favore di coloro che hanno presentato istanza di partecipazione al concorso "de quo", la restituzione dell'importo versato a titolo di tassa di concorso;

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA-PERSONALE

Rag. Lionella Montagner
(Firma acquisita digitalmente)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, **si attesta** la copertura finanziaria della spesa.

Lì, 09/11/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Montagner Lionella